

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DI GIUNTA DELL'UNIONE

NUMERO 10/2015

OGGETTO: DEFINIZIONE LIMITI E VINCOLI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE DELLA NEOCOSTITUITA UNIONE DEI COMUNI DENOMINATA "UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA" CON VALENZA PER L'ANNO 2015 - PRESA D'ATTO TABELLA DIMOSTRATIVA E INDIVIDUAZIONE RIFLESSI SUI COMUNI ASSOCIATI. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2015/2016/2017.

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventitre** del mese di **Febbraio**, alle ore **16:00** in CANELLI ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta dell'Unione con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
1. GHIGNONE Andrea	SI	2. GABUSI Marco	SI

TOTALE PRESENZE 2

Assiste il Segretario Generale MUSSO Giorgio.

Il Signor GHIGNONE Andrea, nella sua qualità di PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

DATO ATTO che con precedenti Deliberazioni del Consiglio dell'Unione nr. 1, nr. 5 del 20.10.2014 e della Giunta nr. 1 del 28.10.2014 si è proceduto alla costituzione e dotazione degli atti strutturali di funzionamento (Statuto, Progetto Organizzativo e Dotazione Organica provvisoria) dell'Ente "Unione di Comuni Canelli-Moasca", costituita dai Comuni di Canelli e di Moasca, allo scopo di gestire in forma progressiva e congiunta una pluralità di funzioni.

EVIDENZIATO che nell'immediato sono state conferite all'Unione le funzioni fondamentali sotto indicate:

- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

EVIDENZIATO inoltre che l'Unione Canelli - Moasca gestisce per i Comuni ad essa aderenti e per altri Enti che ne hanno richiesto l'adesione tramite apposito atto convenzionale, i servizi di: Centrale Unica di Committenza per la gestione di appalti di lavori pubblici, acquisti e servizi e lo Sportello Unico per le attività Produttive e delle tecnologie dell'informazione;

CONSIDERATA l'importanza che assume in questa fase una corretta e precisa definizione dei limiti e vincoli in materia di personale iscrivibili alla neo costituita Unione, in quanto solo partendo dalla determinazione della "capacità nominale" di spesa della stessa si può effettuare una concreta valutazione rispetto alle capacità di incremento dei servizi gestiti in forma associata o all'ampliamento di quelli esistenti.

TENUTO CONTO che:

- l'art. 2 del Dlgs 30/03/2001 n. 165 e s.m. e i., stabilisce che le pubbliche amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- che l'art. 4 del Decreto sopraccitato stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi programmi e direttive generali;
- che l'art. 5 del citato decreto, afferma che le pubbliche amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi contenuti nell'art. 2 del medesimo decreto;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 dispone:
 - che le amministrazioni Pubbliche devono determinare la consistenza e le variazioni delle dotazioni
 organiche in funzioni delle finalità di efficienza, razionalizzazione del costo del lavoro, migliore
 utilizzazione delle risorse umane, curando l'ottimale distribuzione delle stesse attraverso la coordinata
 attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;
 - che per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si deve procedere periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;
 - che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale;

RICHIAMATO inoltre il disposto dell'art. 91 del T.U.E.L., che stabilisce che nell'ambito dell'Ente Locale ai fini di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse gli organi di vertice delle Amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68.

VISTO che , secondo l'art. 32 comma 5 del T.U.E.L. all'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

ATTESO che la normativa applicabile alle unioni di comuni in materia di personale è stata recentemente aggiornata dalla Legge n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che, all'art. 1 comma 450 lett. b) introduce ulteriori modifiche al D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, con l'inserimento del comma 31 quinquies all'art. 14 che recita testualmente: "Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti

coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata":

CONSIDERATO che per effetto della succitata disposizione i comuni associati possono ripartire fra loro la spesa di personale derivante dalla gestione associata con modalità differenziate, così da non inibire il reclutamento di nuovo personale laddove soltanto alcuni di essi si trovino impossibilitati ad incrementare detta voce di spesa;

EVIDENZIATO, per quanto riguarda la Programmazione delle assunzioni di personale, in particolare:

- che in capo ad una Unione di nuova costituzione non risultano applicabili i parametri di virtuosità posti dalle Leggi Finanziarie succedutesi a partire dall'anno 2007, in quanto non esiste il riferimento di spesa degli anni precedenti;
- che pertanto i riferimenti utili risultano essere i seguenti:
 - il comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, che prevede che fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti;
 - la risoluzione del Dipartimento della Funzione Pubblica UPPA del 1/2/2007, in base alla quale le facoltà assunzionali delle Unioni non possono prescindere dai bilanci e dai limiti di spesa dei comuni aderenti;
- che sulla scorta di tale valutazione, l'Unione può utilizzare le possibilità assunzionali poste in capo ai Comuni e da essi non utilizzate;
- che la pianificazione delle assunzioni deve in ogni caso tenere conto, oltre che del limite delle disponibilità di bilancio, delle limitazioni poste dalla normativa in specie, enti soggetti e non a patto.

RILEVATO che, in materia di spesa di personale delle Unioni, la magistratura contabile (vedasi Corte dei Conti: – Sezione delle Autonomie – adunanza 29/04/2011; Sezione Regionale Lombardia – delib.ne 16/10/2008 nr. 81 e deliberazione 20/11/2008 nr. 93) si è espressa nel senso che la stessa deve essere in ogni caso imputata agli Enti aderenti ai fini dell'applicazione dei commi 557 e 562 della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni (definizione vincolistiche e limitazioni in merito ai tetti massimi di spesa di personale), vigendo il principio del ribaltamento pro-quota della spesa sui singoli Comuni. Ciò in quanto il presupposto alla base della creazione delle gestioni associate dei servizi è la realizzazione di obiettivi di contenimento della spesa da valutarsi sotto il profilo sostanziale, sommando alla spesa di personale di ciascun ente la quota parte della spesa sostenuta dall'Unione dei Comuni.

ACQUISITA, in ottemperanza ai presupposti sopra esposti, al quadro normativo e alle indicazioni fornite dalla magistratura contabile sopra citata, dai Comuni aderenti apposita attestazione dei dati relativi a:

 Spesa di Personale anno 2008 (per i Comuni esclusi dalle regole del Patto di stabilità) ed alla spesa media triennale 2011/2014 (per i Comuni soggetti alle regole del Patto di stabilità);

PRECISATO che tali dati sono stati analiticamente riportati aggregati in funzione della definizione dei limiti e vincoli in materia di spesa di personale e delle conseguenti capacità assunzionali della Unione di Comuni nella tabella dimostrativa allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO, da una sintesi sostanziale dei dati illustrati nella suddetta tabella, che:

- Il primo vincolo cui deve fare riferimento la neo-costituita Unione, stante la normativa in atto applicabile, è il contenimento della spesa annua di personale entro il limite max di spesa pari ad €. 3.078.383,56 dato dalla somma dei limiti di spesa posti in capo a ciascun comune facente parte di questa Unione e precisamente per € 2.953.985,13 per quanto riguarda il comune di Canelli e per € 124.398,43 per quanto riguarda il comune di Moasca;
 - Dal raffronto tra tale dato e la spesa prevista nell'anno 2015, pari ad € 82.589,32 emerge il pieno rispetto del principio di contenimento della spesa personale rispetto alle precedenti annualità di riferimento (anno 2008 per Moasca e triennio 2011/2014 per Canelli), con una capacità teorica nominale di spesa per il personale dell'Unione, all'atto della sua costituzione, pari ad € 223.830,92.
- Nella tabella viene indicata inoltre la quota di spesa di personale dell'Unione, anno 2015 riferibile "pro-quota" a ciascun ente aderente, quota che ciascuna Amministrazione, al fine di rendere correttamente le certificazioni e attestazioni relative al rispetto dei parametri di spesa per il personale previsto dalla vigente normativa, dovrà conteggiare in aggiunta alla propria spesa di personale.

EVIDENZIATO che:

I contenuti della tabella allegata e i dati riassuntivi sopra esposti, devono essere fatti propri, condivisi ed approvati unitamente agli atti di programmazione di tutte le Amministrazioni Comunali facenti parte dell'Unione. Le forme associative scelte ed i vincoli di spesa gravanti sulla stessa comportano per ciascun Ente, che

associandosi ha messo "virtualmente" a disposizione dell'Unione le proprie quote "nominalmente disponibili" di spesa di personale o i propri "saldi negativi", che gli equilibri di bilancio previsti in materia dalle disposizioni vigenti possano essere rispettati solo se alla base ci sarà una concertazione collegiale ogni qualvolta le esigenze organizzative degli Enti evidenzino una qualsiasi necessità di utilizzo di tali risorse.

Come già precisato, la spesa del personale delle unioni va considerata in relazione alla spesa di personale dei singoli Comuni aderenti, sommando alla spesa del singolo Comune anche la quota parte riferita all'ente e contabilmente imputabile all'Unione, pertanto la sopradescritta concertazione tra Enti, e la contabilizzazione e rendicontazione analitica di determinate tipologie di spesa, costituirà, per ogni anno successivo alla costituzione dell'Unione in oggetto, un vincolo inderogabile per tutti i partecipanti.

A supporto rileva che l'assunzione in capo a ciascun Ente coinvolto di tali impegni e oneri è la compensazione d'obbligo a fronte della fruizione dei benefici che le Unioni dei Comuni apportano agli stessi, in quanto nell'attuale situazione in cui i comuni minori sono chiamati ad affrontare sacrifici economici che incidono anche sulle scelte politiche, la forma dell'associazionismo verso cui i Comuni di Canelli e Moasca. hanno optato appare quella maggiormente in grado di rispondere alle esigenze delle comunità rappresentate e per garantire maggiori livelli di efficienza dei servizi, anche a prescindere dalle spinte sempre più dirette dettate dai legislatori.

Infatti da un lato si assiste alla riduzione dei trasferimenti agli enti locali e dall'altro agli interventi in materia di spesa di personale con una drastica riduzione dei limiti di assunzione, che in taluni casi rende i margini di operatività dei comuni più piccoli estremamente ridotti o addirittura nulli. La partecipazione all'Unione può consentire la possibilità di sfruttare anche tale minima percentuale di spesa di personale destinando la stessa a beneficio della forma associativa in quanto le possibilità assunzionali dei singoli Enti vengono normativamente associate a quelle dei comuni che la costituiscono.

Ciò implica che la spesa del personale trasferito all'unione dai comuni aderenti non è soggetta ad alcun vincolo, in quanto detta spesa è già computata nei bilanci dei comuni, mentre, qualora l'unione intenda assumere personale non appartenente ai comuni aderenti, la relativa spesa inciderà sui vincoli assunzionali di tali comuni. le nuove assunzioni potranno essere fatte a condizione che si siano verificate pari cessazioni di lavoro nei comuni aderenti all'unione.

Alla luce di quanto nel presente atto deliberato e fatto proprio dagli Enti coinvolti, e tenendo conto dei recenti indirizzi normativi che evolvono verso un'accelerazione dei trasferimenti di funzioni e servizi alle forme di gestione associata, con la presente si procede all'adozione degli atti di pianificazione delle risorse umane a partire dal prossimo esercizio.

RICHIAMATA la deliberazione di approvazione degli schemi di atti convenzionali per l'utilizzo di personale dei Comuni associati nell'unione dei comuni e specificatamente la deliberazione G.U. n. 2 del 12.01.2015;

CONSIDERATO che permangono le medesime condizioni e valutazioni in riferimento alla delibera organizzativa transitoria dell'unione dei comuni di cui alla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 20.10.2014;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto dell'Unione "Regime transitorio" fino all'emanazione di propri atti regolamentari, si applicano per questa Unione i vigenti Regolamenti del Comune di Canelli;

RICHIAMATO pertanto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune di Canelli;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene comunicato per quanto di competenza alle organizzazioni sindacali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto da parte dei responsabili dei servizi interessati;

VISTO lo statuto dell'Unione Canelli-Moasca;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18/08/00 nr. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL.);

CON VOTI favorevoli unanimi espressi mediante votazione palese;

DELIBERA

- 1. Di richiamare, confermare integralmente e fare propri i contenuti della premessa narrativa, che vengono pertanto a costituire il punto 1 del presente atto.
- 2. Di approvare, conseguentemente, sulla scorta degli atti, motivazioni e considerazioni esposti in merito alla costituzione e avvio dell'Unione dei Comuni "Unione Canelli Moasca", l'allegata tabella dimostrativa dei limiti e vincoli in materia di spesa di personale e delle conseguenti capacità

assunzionali della Unione di Comuni "Unione Canelli Moasca all'atto della sua costituzione e a valere per il corrente anno 2015.

- 3. Di dare atto che in sintesi emerge una capacità effettiva "nominale" dell'Unione in oggetto, all'atto della sua costituzione (anno 2014), di destinare risorse per nuove assunzioni per un importo massimo annuo pari ad € 223.830,92.
- 4. Di precisare che la presente deliberazione, completa di tutti gli allegati, dovrà essere notificata a tutti i Comuni aderenti o convenzionati con l'Unione Canelli-Moasca, i quali ne dovranno fare propri ed approvare i contenuti, i dati numerici e di spesa nella stessa contenuti, trasferendoli per quanto di competenza negli agli atti di bilancio e di programmazione a partire dal corrente esercizio (e operando altresì le conseguenti modifiche ai dati relativi alle precedenti annualità di raffronto in base ai contenuti delle tabelle di ricostruzione allegate).

La contabilizzazione e rendicontazione analitica di determinate tipologie di spesa, come effettuata in fase costitutiva con il presente atto, e la trasmissione al competente settore finanziario dell'Unione, costituirà, per tutti i Comuni coinvolti, un adempimento periodico inderogabile e vincolante, così come, a salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'Unione, stante le limitazioni imposte dalle vigenti normative, dovranno essere previste procedure di concertazione collegiale in merito agli atti generali di pianificazione in materia di spesa di personale.

- 5. Di evidenziare in particolare che per i singoli Comuni aderenti o convenzionati, rivestono particolare rilievo i dati della quota di spesa di personale dell'Unione, anno 2015, riferibile "pro-quota" a ciascun ente, quota che ciascuna Amministrazione, al fine di rendere correttamente le certificazioni e attestazioni relative al rispetto dei parametri di spesa per il personale previsto dalla vigente normativa, dovrà conteggiare in aggiunta alla propria spesa di personale.
- 6. Di approvare la seguente programmazione triennale di fabbisogno del personale per triennio 2015/2017, come segue:

Anno 2015:

- assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente ex art. 110 c. 1 del DIgs 267/2000 con decorrenza dal 01/05/2015 fino alla scadenza del mandato del Presidente, previo accertamento, mediante selezione, del possesso dei requisiti di esperienza e professionalità nelle materie oggetto di incarico dirigenziale.
- Per il restante personale, ai fini del svolgimento delle attività per il funzionamento dell'ente e per la gestione delle funzioni fondamentali attribuite all'Unione, utilizzo, mediante atti convenzionali, del personale già in dotazione agli enti associati per le ore settimanali utili al raggiungimento degli obiettivi dell'ente medesimo.

Anno 2016:

Reclutamento di personale ai fini del svolgimento delle attività per il funzionamento dell'ente e per la gestione delle funzioni fondamentali attribuite all'Unione, mediante utilizzo, con atti convenzionali, di dipendenti degli enti associati per le ore settimanali utili al raggiungimento degli obiettivi dell'ente medesimo.

Anno 2017:

- Reclutamento di personale ai fini del svolgimento delle attività per il funzionamento dell'ente e per la gestione delle funzioni fondamentali attribuite all'Unione, mediante utilizzo, con atti convenzionali, di dipendenti degli enti associati, per le ore settimanali utili al raggiungimento degli obiettivi dell'ente medesimo.
- 7. Di fornire l'indirizzo per quanto sopra menzionato ai fini del procedimento di reclutamento del personale dirigenziale nei termini di cui sopra infrascritto;
- 8. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale di fabbisogno di personale per effetto delle norme di gestione associata obbligatoria, ovvero per mobilità in entrata, giusta legge 56/2014.
- 9. Di dare atto che il presente provvedimento viene comunicato per quanto di competenza alle organizzazioni sindacali;
- 10. Di trasmettere copia della presente all'Organo di Revisione dell'Unione al fine di poter esercitare correttamente le proprie funzioni di monitoraggio e controllo.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Con votazione unanime espressa in modo palese,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L..

Allegato "A"

Pareri preventivi espressi sulla proposta di deliberazione numero 14 del Settore SEGRETERIA avente per oggetto : DEFINIZIONE LIMITI E VINCOLI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE DELLA NEOCOSTITUITA UNIONE DEI COMUNI DENOMINATA "UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA" CON VALENZA PER L'ANNO 2015 - PRESA D'ATTO TABELLA DIMOSTRATIVA E INDIVIDUAZIONE RIFLESSI SUI COMUNI ASSOCIATI. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2015/2016/2017.

Parere preventivo espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. numero 267 del 18/08/2000 e dell'art. 7 del regolamento sui controlli interni, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE: Favorevole

Canelli, lì

2 3 FEB. 2015

Il Responsabile di Settore MUSSO Giorgio

Settore: Economico Finanziario

Parere preventivo in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Dlgs. numero 267 del 18/08/2000 e dell'articolo 7 del regolamento sui controlli interni, attestando la regolarità contabile dell'azione amministrativa.

PARERE: Favorevole.

Canelli,

2 3 FEB. 2015

Il Responsabile dell'Area Finanziaria MONTANARO Pierangelo

Settore: Direzione Generale

Visto: di conformità all'azione amministrativa, ai sensi del Regolamento Comunale di disciplina dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, art. $4-4^{\circ}$ comma - lett. d.

Canelli, 2 3 FEB. 2015

Il Segretario Generale (Giorgio MUSSO)

Allegato "B"

Attestazione di copertura finanziaria e parere sulla compatibilità' dei pagamenti sulla proposta di deliberazione: numero 14 del Settore SEGRETERIA avente per oggetto : DEFINIZIONE LIMITI E VINCOLI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE DELLA NEOCOSTITUITA UNIONE DEI COMUNI DENOMINATA "UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA" CON VALENZA PER L'ANNO 2015 - PRESA D'ATTO TABELLA DIMOSTRATIVA E INDIVIDUAZIONE RIFLESSI SUI COMUNI ASSOCIATI. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2015/2016/2017.


Si attesta la necessaria disponibilità finanziaria a carico del capitolo su menzionato in atto a bilancio di previsione corrente ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni. Si attesta altresì la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza

pubblica, ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 2 della legge 102 del 03/08/2009.

Canelli,

2 3 FEB. 2015

Il Responsabile dell'Area Finanziaria MONTANARO Pierangelo



Allegato alla deliberazione G.U. n. 10 del 23/02/2015

UNIONE DI COMUNI CANELLI - MOASCA

TABELLA DIMOSTRATIVA UTILIZZO SPESA DI PERSONALE ANNO 2015

COMUNE	LIMITE DI SPESA (*) SPESA 2015		DIFFERENZA DISPONIBIL F
CANELLI	€ 2.953.985,13	150	€ 223 820 28
MOASCA	€ 124.398,43	€ 124.387.79	
UNIONE	€ 3.078.383,56	€ 82.589,32	€ 223 830 92

€ 2.995.794,24 di cui utilizzata: € 2.730.164,85 € 124.387,79 € 2.854.552,64 € 141.241,60 82.589,32 € 3.078.383,56 differenza disponibile: MOASCA UNIONE CANELLI

(*) Il limite di spesa per il Comune di Canelli, soggetto al patto, è riferito alla media triennale 2011/2014 (*) Il limite di spesa per il Comune di Moasca, non soggetto al patto, è riferito all'anno 2008. QUOTA DI SPESA DI PERSONALE DELL'UNIONE, riferibile "pro-quota" a ciascun ente aderente, al fine di rendere correttamente le certificazioni e attestazioni relative al rispetto dei parametri di spesa per il personale previsto dalla vigente normativa

	2.589,32 quota che dovrà conteggiare in aggiunta alla propria spesa alla propria spesa di personale	€ 0,00 quota che dovrà conteggiare in aggiunta alla propria spesa alla propria spesa di personale
QUOTA SPESA	82.589,32	€ 0,00
COMUNE	CANELLI	MOASCA

Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 10 del 23/02/2015. Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to GHIGNONE Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE F.to MUSSO Giorgio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09 marzo 2015 al 24 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, numero 267.

IL SEGRETARIO GENERALE MUSSO Giorgio

Canelli, lì 09/03/2015

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125, comma 1°, del D.Lgs. 18/08/2000, numero 267.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23 febbraio 2015:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D.Lgs 267/2000)

• perché decorsi10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs 267/2000)

SEGRETARIO GENERALE MUSSO Giorgio

Canelli, lì 09/03/2015

E' copia conforme all'originale.

Canelli, lì 09/03/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO Giorgio